

Rischio elusivo per la transazione in luogo del debito fuori bilancio

Scritto da Interdata Cuzzola | 21/07/2021

Il ricorso alla transazione, in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio, può assumere carattere elusivo e rappresentare un comodo espediente per evitare la pronuncia sulla fattispecie da parte dell'organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Procura contabile, come previsto dall'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002, norma quest'ultima dotata di un sicuro effetto deterrente (secondo cui «*i provvedimenti di riconoscimento di debito, posti in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti*»): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 112/2021/PRSP, depositata lo scorso 9 luglio (in termini, cfr. delib. n. 57/2017/PRSP della medesima sezione).

Giova al riguardo rammentare che la delibera consiliare svolge una duplice funzione:

- da un lato, giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- dall'altro garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativa.

I giudici hanno anche richiamato i recenti principi enunciati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 11/2018 circa l'obbligo del tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte degli enti locali, pena l'eventuale applicazione delle sanzioni previste per chi elude il pareggio di bilancio.